

DELIBERAZIONE CONSIGLIO N. 31 dd. 13 novembre 2018

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 e nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)

IL CONSIGLIO

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 64 dd. 27 aprile 2010 avente ad oggetto "Comunità Alta Valsugana e Bersntol. Trasferimento di funzioni amministrative ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di riforma istituzionale e soppressione del Comprensorio Alta Valsugana ai sensi dell'art. 42, comma 1, della medesima legge";

Visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 78 in base al quale *gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità*;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Visto il comma 1 dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. ed int.;

Preso atto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 (che recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm e i.), fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo

previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)";

Visto l'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta (da noi Comitato Esecutivo) presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni ed entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta (da noi Comitato Esecutivo) presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione;

Visto l'art. 174 del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

Considerato che non è ancora stato approvato il regolamento di contabilità aggiornato alla nuova disciplina contabile prevista dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;

Vista la deliberazione consiliare n. 8 del 16 aprile 2018 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2017;

Ricordato che, l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]";

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema; per gli anni 2017–2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa;

Ricordato che l'art. 1, commi 466 e successivi della legge di bilancio 2017 prevede che, per il triennio 2017–2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento precisando che, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto di tale vincolo, previsto nell'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, vigente alla data di approvazione di tale documento contabile;

Appurato che anche le Comunità, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1468/2016, sono state assoggettate al vincolo del pareggio di bilancio e i relativi risultati sono stati monitorati e trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 79, comma 3 dello Statuto di Autonomia;

Preso atto che la Ragioneria Generale dello Stato, in risposta ad un quesito formulato dalla Provincia Autonoma di Trento al fine di verificare la possibilità di assegnare gli spazi finanziari anche alle Comunità, ha precisato che devono ritenersi assoggettati ai vincoli del pareggio di bilancio solo gli enti espressamente richiamati nell'ambito dell'art. 9 della L. 243/2012 (Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane e Province Autonome di Trento e Bolzano);

Dato atto pertanto che le Comunità non sono sottoposte ai citati vincoli, come risulta anche dalla comunicazione della Provincia Autonoma di Trento dd. 02 luglio 2018, ns. prot. di arrivo n. 13119 dd. 02 luglio 2018;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, corredato dal Piano di miglioramento 2018-2019, sottoposto all'approvazione del Consiglio di data odierna, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, predisposto dal Servizio Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi dell'Ente, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione;

Preso atto che le linee programmatiche contenute negli allegati al bilancio sono state concertate con i sei responsabili dei singoli servizi e che esaminata la proposta tecnica si è ritenuto – in accordo con i medesimi – di aggiustare i relativi stanziamenti proposti prendendo come base lo stato di attuazione dei programmi dell'esercizio in corso;

Richiamata la deliberazione del Consiglio n. 37 del 29 dicembre 2015 con cui è stata rinviata al 2017 l'adozione del piano dei conti integrato, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato;

Vista la deliberazione del Consiglio n. 14 del 13 luglio 2018 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto economico – patrimoniale dell'esercizio 2017;

Richiamata la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 175 dd. 27 dicembre 2017 avente ad oggetto "Individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica – G.A.P. della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e del perimetro di consolidamento", a cui espressamente si rinvia;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 dicembre 2000 e s.m. ed int. ed in particolare in riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019–2021 (Allegato n. 1);

Vista la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio (Allegato n. 2);

Visto il piano degli indicatori 2019-2021 (Allegato n. 3);

Dato atto che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo Esecutivo al Consiglio entro i termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 117 dd. 22 ottobre 2018 avente ad oggetto "*Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 e della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)*";

Considerato che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati sono stati trasmessi ai Consiglieri per consentire le proposte di emendamento, nonché all'Organo di Revisione per la redazione della relazione con l'espressione del parere di competenza;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione sulla proposta di Bilancio di previsione 2019-2021 dd. 02 novembre 2018, ns. prot. di arrivo n. 22619 dd. 02 novembre 2018 (Allegato n. 4);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 dicembre 2000 e s.m. ed int.;

Vista la Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e s.m. ed int. e la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visti i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, in data **05 novembre 2018** si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa Luisa Pedrinolli

- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, in data **05 novembre 2018** si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa Luisa Pedrinolli

Sentita l'illustrazione da parte della dott.ssa Luisa Pedrinolli, effettuata anche con l'ausilio di slide, di cui al verbale di seduta;

Sentiti gli interventi di cui al verbale di seduta;

Sentita la proposta di dispositivo letta dal Presidente;

Con n. 15 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 4 voti astenuti, resi per alzata di mano e proclamati ad alta voce dal Presidente,

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (Allegato n. 1), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che – ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 – dal 2017 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con funzione autorizzatoria;
2. di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 (Allegato n. 2);
3. di approvare il piano degli indicatori 2019-2021 (Allegato n. 3);
4. di dare atto che i suddetti documenti inerenti il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica;
5. di dare atto del parere favorevole dell'organo di revisione sulla proposta di Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 dd. 02 novembre 2018, ns. prot. di arrivo n. 22619 dd. 02 novembre 2018 (Allegato n. 4);
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Comitato Esecutivo, entro il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 gg, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

richiamando per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico – amministrative ad esse connesse, la tutela processuale di cui agli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

LP/